



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA

nella persona del giudice unico dott. Alessandro Rizzieri,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

OGGI
Conclusione

nelle cause civili rinviate n. 2118/11 R.G. e n. 1973/13 R.G. vertenti tra

P. A. [redacted] (attrice)

difesa dall'avv. [redacted] OMISSIS

e

BANCA [redacted] s.p.a. (convenuta)

difesa dall'avv. [redacted] OMISSIS

sulle conclusioni come precisate all'udienza odierna.

MOTIVAZIONE

P. A. [redacted], esercente impresa individuale denominata [redacted] C. [redacted]

[redacted] ha intrattenuto rapporti bancari con la [redacted] BAMCA S. P. A.

In particolare, il 28 maggio 2004 le parti concludono contratto di conto corrente n. 80/714/2, sul quale era regolato il conto anticipi fatture n. 80/715/1.

Nell'anno 2006, e fino al passaggio in sofferenza del rapporto (avvenuto il 23 luglio 2010), P. A. ha goduto di affidamento per l'importo complessivo di Euro 70.000,00 (di cui Euro 10.000,00 per apertura di credito in c/c ed Euro 60.000,00 per anticipo su fatture).


Si deve respingere l'eccezione di nullità dei contratti bancari per difetto di forma, essendo stati conclusi per iscritto.

Quanto all'asserita "nullità degli addebiti di conto", è opportuno evidenziare la genericità delle contestazioni di P. A. mosse sia nella comparsa di riassunzione 28 aprile 2011 (relativa alla causa n. 2118/11), sia nella comparsa di costituzione 10 ottobre 2013 (relativa alla causa n. 1973/13).

Invero, la pretesa dell'attrice di nulla restituire alla convenuta, malgrado il consistente credito che le è stato concesso per esercitare la propria impresa, si appalesa contraria a buona fede.

Il credito della banca è dimostrato dagli estratti conto prodotti in causa, che hanno piena valenza probatoria, sicché non può condividersi l'eccezione (v. pag. 9 della comparsa di costituzione 10 ottobre 2013) mancanza di prova del credito.

In tema di prova del credito di un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca. Il saldaconto permette di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo, ma non fornisce prova del credito nel giudizio ordinario di cognizione. Viceversa, l'estratto conto, in assenza di precise contestazioni circa la



verità e la consistenza delle singole operazioni registrate, è idoneo a provare l'esistenza del credito e la sua misura.

P. A. [] ha affermato che la capitalizzazione trimestrale degli interessi non era stata pattuita (v. pag. 17 della comparsa di costituzione 10 ottobre 2010), ma sul punto è smentita dai documenti negoziali prodotti in giudizio dalla BANCA S. P. A. []

Occorre, infatti, rilevare che la banca s'è adeguata, fin dall'inizio del rapporto, alla delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, pattuendo per iscritto l'analoga periodicità della capitalizzazione trimestrale sia degli interessi attivi che di quelli passivi.

Non può dunque lamentarsi P. A. [] dell'illegittima capitalizzazione degli interessi, non avendo offerto elementi – a fronte della pattuizione scritta sopra detta – a sostegno dell'ipotesi che BANCA S. P. A. [] non si sia attenuta alla regola dell'analogo trattamento degli interessi attivi e di quelli passivi.

Irrelevante è perciò il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 2 dicembre 2010, n. 24418, che ha escluso la possibilità di una capitalizzazione diversa tra interessi creditori ed interessi debitori, che non rappresenta evidentemente il caso di specie.

Pattuite per iscritto sono state pure le commissioni di massimo scoperto, della cui applicazione P. A. [] non può dunque dolersi (nella specie, le C.M.S. sono riferibili a un periodo precedente la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ha convertito il d.l. n. 201/11).

Il c.t.u., dott. OMISSIS [] dopo avere analiticamente ricostruito l'andamento del rapporto, ha accertato che "non sono stati riscontrati superamenti delle soglie con applicazione delle modalità operative tempo per tempo indicate dalla Banca d'Italia" (v. pag. 19 dell'elaborato depositato il 29 gennaio 2014).

A tale conclusione si giunge computando separatamente le commissioni di massimo scoperto, nel rispetto delle vigenti istruzioni della Banca d'Italia.

Non poteva invero pretendersi che la BANCA S. P. A. operasse in modo difforme.


Come evidenziato dal c.t.u., calcolare il TEG secondo un diverso criterio – ossia con inclusione delle CMS – “rende di fatto non correttamente confrontabili, dal punto di vista tecnico-matematico, il TEG ed il tasso soglia, in quanto risultano differenti, e quindi non omogenee, le modalità di conteggio utilizzate, con conseguenti effetti distorsivi sui risultati ottenuti” (v. pag. 15 della relazione peritale).

Il c.t.u. ha poi quantificato in Euro 2.697,86 le spese addebitate in assenza di previsione contrattuale. Si tratta di canoni, commissioni e spese di varia natura, tutte accomunate dal fatto di non essere state pattuite per iscritto.

Detto importo è da scomputare dal debito complessivo maturato dalla correntista.

La rielaborazione dei dati contabili, compiuta tenendo conto della legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, del computo delle operazioni per data di valuta, dell'applicazione dei tassi convenzionali, in quanto pattuiti per iscritto dalle parti, ma comunque dell'eliminazione di tutte le spese e commissioni non documentate contrattualmente, porta a una differenza tra il saldo del c/c al 23 luglio 2010 e il saldo ricalcolato in parti data di Euro 3.066,42 (v. pag. 41 e pagg. 52-53 dell'elaborato peritale del dott. OMISSIS)

I vari ulteriori ricalcoli compiuti dal c.t.u., di propria iniziativa o su richiesta delle parti, non sono utili ai fini della decisione (ed invero non erano stati richiesti nel quesito formulato dal giudice al momento del conferimento dell'incarico).



In definitiva, il credito della banca è pari ad Euro 47.332,20 (Euro 50.398,62, quale saldo al 23 luglio 2010, diminuito dell'importo di Euro 3.066,42).

P. A. dev'essere perciò condannata a pagare alla BANCA S. P. A.

la somma suddetta, maggiorata degli interessi legali dal 23 luglio 2010 al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda proposta dalla banca.

L'onorario del c.t.u., come liquidato con separato provvedimento, è posto a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo le cause civili riunite n. 2118/11 R.G. e n. 1973/13 R.G., vertenti tra

P. A. (attrice)

difesa dall'avv. OMISSIS

e

BANCA s.p.a. (convenuta)

difesa dall'avv. OMISSIS

ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

1) dichiara tenuta e condanna P. A. a corrispondere a BANCA s.p.a. la somma di Euro 47.332,20, maggiorata degli interessi legali dal 23 luglio 2010 al saldo;

2) rigetta nel resto;

3) dichiara tenuta e condanna P. A. a rifondere a BANCA s.p.a. le spese di lite che liquida in Euro 4.500,00, di cui Euro 1.000,00 per fase di studio, Euro


1.200,00 per fase introduttiva, Euro 1.000,00 per fase istruttoria,
Euro 1.300,00 per fase decisoria, oltre spese generali al 12,5%,
IVA e CPA;

- 4) pone l'onorario del c.l.u., come liquidato con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura di un mezzo per ciascuna.

Ferrara, 21 maggio 2014.

Il giudice

(dot. Alessandro Rizzieri)



IL FUNZIONARIO

